

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

Dott. Carla Boschiglia Sez. I civile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. di R.G. 15495/19

promossa da

**CARROZZERIA CREMONESE SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Chieri Via Padana Inferiore 93, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Tassoni 12, presso lo studio dell'avv. Angelo Massimo Perrini che la rappresenta e difende giusta delega in atti

ATTRICE

CONTRO

**VERTI ASSICURAZIONI SPA**, in persona del procuratore speciale doitt. Luigi Gallotti, con sede in Cologno Monzese Via Alessandro Volta n. 16 elettivamente domiciliata in Torino, Via Peyron n. 29 presso lo studio dell'avv. Francesco Zarba che la rappresenta e difende per delega in atti

CONVENUTA

~~CONVENUTE CONTUMACI~~

OGGETTO: risarcimento eventi atmosferici

CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Per l'attrice:**

condannare la convenuta Verti spa al pagamento in favore della conchiudente Carrozzeria Cremonese srl dell'indennizzo contrat-

Sentenza N. **857/21**  
Spediz. il 17-11-20  
Depositata il 29 MAR 2021  
Rg. N. 15495/19  
Cron. N. 8007/22  
Rep. N. \_\_\_\_\_

ESENTE DA IMPOSTE  
DI BOLLO E DIRITTI  
ART 46 L. 374/91

125/51  
tualmente dovuto nella residua misura di € 500,00 già dedotto lo scoperto contrattuale e la minor offerta formulata dalla compagnia, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del dovuto all'effettivo pagamento, oltre le spese stragiudiziali e di mediazione da quantificarsi in € 311,44 o di quell'altra misura, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta e da determinarsi in corso di causa.

Con il favore delle spese di lite esposti IVA COA e spese generali da liquidarsi ex Cass. 4306/19 sullo scaglione superiore fino a € 5200,00.

Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

**Per la convenuta:**

voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino

respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione nel merito

dato atto che la verti Assicurazioni spa ha corrisposto a titolo di indennizzo per il sinistro accaduto in data 15.06.2019 euro 3300,00 dichiarare risarcitoria la detta somma e respingere ogni ulteriore richiesta avversaria perché infondata in fatto e in diritto.

Con il favore delle spese di giudizio.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con atto di citazione dell'11.07.2019, la sig. CARROZZERIA CREMONESE S.r.l., cessionaria del credito della sig.ra PALAMUSO Carla, proprietaria del veicolo Peugeot 208 tg. FR701ER, conveniva in giudizio la VERTI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine di ottenere l'integrale risar-



cimento dei danni subiti dalla suddetta autovettura in conseguenza di un evento atmosferico (grandine) occorso in data 15.06.2019.

Parte attrice assumeva ed offriva di provare che:

contestualmente ad un contratto di finanziamento con FCA BANK per l'acquisto del veicolo Peugeot 208 tg. FR701ER aveva sottoscritto l'adesione ad una polizza collettiva Convenzione Premium n. DL1960000010 in essere tra VERTI S.p.A. e F.C.A. Bank, comprensiva di apposita garanzia per gli eventi naturali con previsione di una franchigia del 10% ed importo minimo di 500,00;

il veicolo Peugeot 208 tg. FR701ER aveva subiti danni in conseguenza di un'intensa grandinata abbattutasi in data 16.06.2019; per la riparazione di danni era stata richiesta la somma di € 4.300,00 come da ricevuta fiscale n. 175/2019;

a seguito della richiesta di risarcimento la compagnia assicuratrice provvedeva a trasmettere l'importo di € 3.300,00 pari al costo delle riparazioni, detratto il doppio della franchigia come da condizioni contrattuali, essendo la riparazione stata eseguita da Carrozzeria non convenzionata, somma che veniva trattenuta quale acconto;

in forza della polizza la compagnia di assicurazioni avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 3.800,00 (€ 4.300,00 costo riparazioni - € 500,00 franchigia = € 3.800,00), ritenuta non valida la clausola che prevedeva il raddoppio della franchigia in caso di scelta di carrozzeria non convenzionata;



avendo la compagnia di assicurazione aveva versato la minor somma di € 2,500,00 e residuava un credito di € 500,00 oltre le spese per la fase stragiudiziale quantificate in € 311,44 per cui era stata promossa la presente causa.

Si costituiva la compagnia di assicurazione convenuta, la quale – contestava la domanda formulata, chiedendo la reiezione; assumeva che in ogni caso la somma già corrisposta pari a € 3.300,00 costituisse il massimo indennizzabile in base alle condizioni contrattuali che prevedevano applicazione della doppia franchigia (pari a € 1.000,00) in caso di mancata riparazione del veicolo presso centro convenzionati

La causa veniva rinviata per permettere la disamina e replica alle parti ed all'udienza del 6.12.2017 il G.d.P., dopo avere assunto la causa a riserva, fissava nuova udienza al 4.07.2018 per tentativo di conciliazione.

Le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il G.d.P. rinviava per tale incombente al 9.05.2020, udienza che veniva tenuta causa emergenza epidemiologica e successivamente il G.d.P. fissava udienza al 17.11.2020 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che la stessa si svolgesse nella modalità figurata.

Depositata le note conclusive e precisate le conclusioni come in epigrafe, il G.d.P. tratteneva la causa a decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice CARROZZERIA CREONESE S.r.l., cessionaria del credito da parte della sig.ra PALAMUSO Carla, proprietaria del veicolo Peugeot 208 tg. FR701ER,, ha promosso la presente




causa al fine di ottenere l'integrale risarcimento per i danni - quantificati nella complessiva somma di 4.300,00 subiti da detto veicolo in conseguenza di una violenta grandinata, avendo ricevuto stragiudizialmente la minor somma di 3.300,00.

Parte convenuta Soc. VERTI ASS.NI S.p.A. ha contestato la domanda, assumendo che fosse già stato corrisposto il giusto risarcimento, in quanto il massimo indennizzabile era pari a € 3.300,00 secondo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto poiché la riparazione era stata effettuata presso centro non convenzionato con l'applicazione della franchigia di € 500,00 raddoppiata

### **Indennizzo**

Oggetto del contendere della presente causa è l'accertamento della validità della clausola contrattuale relativa al raddoppio della franchigia nel caso in cui l'assicurato si rivolga a carrozzeria non convenzionata, atteso che nulla quaestio è stata sollevata in ordine all'esistenza della polizza, alla copertura, al fatto storico dell'evento dannoso (grandine) ed alla quantificazione dei costi .

Parte attrice a supporto della domanda proposta ha assunto che la compagnia di assicurazione avrebbe dovuto applicare sui costi di riparazione una franchigia di € 500,00 come previsto contrattualmente e non la franchigia di € 1.000,00 prevista in caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, trattandosi di clausola vessatoria nulla ed inefficace, non conosciuta e non conoscibile e comunque lesiva della normativa in merito alla libera concorrenza, ed avendo per contro parte convenuta assunto di



avere già provveduto a corrispondere il giusto indennizzo, avendo parte attrice effettuato le riparazioni presso carrozzeria non convenzionata ed avendo quindi legittimamente detratto dall'indennizzo l'importo di € 1.000,00 in base alle condizioni di contratto regolarmente pattuite ed accettate.

La Suprema Corte con orientamento consolidato in tema di contratto di assicurazione ha affermato il principio secondo cui sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, al contrario, attengono all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e dunque, specificano il rischio garantito; tali misure non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso, da cui consegue fra l'altro la non necessità della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.. (Ex plurimis Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 11757 Anno 2018)

Con la clausola in esame si pattuisce in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro e, siccome intesa a precisare l'oggetto del contratto medesimo, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Non si tratta, dunque, dell'imposizione di un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicu-



rato, bensì dell'ordinario onere del contraente di produrre il titolo negoziale in base al quale chiede alla controparte l'adempimento della sua obbligazione. Né, per le stesse ragioni, può ritenersi che in siffatti casi la soddisfazione dell'assicurato sia soggetta all'arbitrio dell'assicuratore ed ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta (Cass. 29/11/2004 n. 22386).

La clausola in questione "che lega il ristoro del pregiudizio da parte dell'assicuratore alla reintegrazione in "forma specifica" non può considerarsi come vessatoria; si tratta di clausola che nel riprodurre la previsione ex art. 2058 c.c. (obbligando l'assicurato a rivolgersi esclusivamente ai soggetti convenzionati per la riparazione del veicolo danneggiato).

Nonostante l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza in ordine alla non vessatorietà delle clausole che pongono riduzioni all'indennizzo in caso di scelta di carrozzeria non convenzionata, occorre tuttavia ricordare che:

- l'art. 1341 c.c. disciplina le condizioni generali di contratto, cioè disciplina tutta quella serie di attività contrattuali in cui vi è un insieme predeterminato di clausole contrattuali che una parte può solamente accettare o rifiutare nella totalità. Questo genere di clausole (salva l'eccezione del 2° comma relativa alle clausole vessatorie), sono efficaci tra le parti, e soprattutto verso il contraente che non le ha predisposte, se le ha conosciute, o avrebbe dovute conoscerle usando l'ordinaria diligenza;



- la disciplina normativa a tutela delle posizioni contrattuali delle parti definite “deboli”, ha visto un ulteriore sviluppo con l'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996 n. 52, che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 13 del 5 aprile 1993 in materia di tutela contrattuale del consumatore e che ha permesso l'introduzione nel sistema normativo del Codice Civile degli artt. 1469 bis e ss. A ciò, ha fatto seguito un'ampia attività di riordino della disciplina con l'emanazione del D. lgs. 6 settembre n.206 del 2005, meglio noto come Codice del Consumo, che ha modificato la disciplina armonizzandola in un unico corpus normativo. Con questa riforma, si arriva alla definizione dell'attuale regime normativo delle clausole vessatorie nell'ordinamento italiano attraverso alcuni punti cardine che regolano l'intera materia. Dal punto di vista oggettivo, la disciplina sulla vessatorietà delle clausole viene ora estesa a tutte le clausole contrattuali, andando oltre le condizioni generali di contratto dell'art. 1341; per quanto concerne invece l'ambito soggettivo, come suindicato, si precisa la definizione dell'ambito di applicazione, mirata alla tutela di quei soggetti definiti consumatori, ossia quelle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Altresì viene introdotto un generale divieto di utilizzo nei contratti di clausole vessatorie, e sancita la nullità delle stesse inserendo una specifica forma di tutela inibitoria a favore del consumatore che si veda predisposte clausole di que-



sto genere. Con questa modifica si sancisce come vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Risulta importante chiarire come la ratio di tale norma non sia diretta alla protezione del contraente debole da squilibri che attengano all'oggetto o al corrispettivo del contratto in essere; l'attenzione è stata prioritariamente indirizzata verso la protezione dall'abuso della posizione regolamentare dell'imprenditore, focalizzando l'attenzione quindi sull'equilibrio contrattuale così che non verranno considerate vessatorie quelle clausole che dovessero risultare oggetto di trattativa individuale, per il tramite di una concreta attività di negoziazione, con proposte e concessioni da ambedue la parti contraenti. Ai sensi dell'art. 34 cod. cons., il giudizio di vessatorietà dovrà essere effettuato in concreto, non potendo in alcun modo prescindere dalla natura e dalle circostanze del modello contrattuale, e dovendo altresì valutare nella sua complessità tutta l'attività negoziale correlata al singolo contratto oggetto d'indagine. Al fine di facilitare l'attività economica e altresì l'attività ermeneutica dei contratti, all'art. 33 sono state inserite alcune clausole contrattuali che la legge presume vessatorie fino a prova contraria, che dovrà essere portata dal professionista. Doveroso notare come tale elenco non risulta essere tassativo in quanto, come suindicato, la vessatorietà nei casi non previsti dall'art. 33, dovrà essere frutto di



un'attività concreta di interpretazione dell'equilibrio contrattuale venuto a crearsi. Un altro punto fondamentale della disciplina in questione è quello della trasparenza delle clausole contrattuali, ossia l'obbligo per il predisponente, di redigere formulazioni chiare e non ambigue nel contenuto. Le clausole che dovessero difettare di tale requisito devono ritenersi come non incluse nell'assetto del contenuto contrattuale. Il principio di trasparenza rileva anche ai sensi ed agli effetti delle clausole vessatorie in quanto, qualora le disposizioni contrattuali attinenti all'oggetto o al corrispettivo dovessero essere suscettibili di opacità, ciò comporterebbe l'attrazione dei disposti contrattuali nell'ambito delle clausole vessatorie ai sensi del secondo comma dell'art. 34. Risulta altresì importante precisare, come non vi sia diretta correlazione tra i due concetti di vessatorietà, (codice del consumo e artt. 1341 e 1342 c.c.), potendo verificarsi la situazione per la quale, una clausola ritenuta "abusiva", in quanto contenuta in un contratto stipulato con un consumatore, non possa dichiararsi tale qualora inclusa in negozi tra professionisti.; inoltre la declaratoria di vessatorietà di una clausol per il codice del consumo, presuppone la verifica dell'effettiva lesione del principio di buona fede contrattuale, mentre nel caso di cui agli artt. 1341, 1342 il dettato delle norme prescinde espressamente da verifiche di questo tipo.:


- Oltre alla disciplina in materia di clausole vessatorie, a tutela delle posizioni contrattuali più deboli vige altresì il



c.d. principio di trasparenza e di chiarezza. Tale principio trova riscontro in primo luogo nell'art. 1341 c.c., dove l'aderente alle condizioni contrattuali deve conoscerle utilizzando l'ordinaria diligenza e, pertanto, incombe sul predisponente l'onere di procedere ad una formulazione comprensibile e chiara. La disciplina che tutela dalla redazione di clausole poco chiare è prevista anche in materia di contratti dei consumatori. L'art. 35 cod. cons., ripropone il principio di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali e, in ipotesi di dubbia possibilità interpretativa, fa prevalere la soluzione ermeneutica più favorevole al consumatore. Parte della dottrina sostiene come tali clausole, se accertato il loro difetto di chiarezza, potrebbero essere dichiarate invalide o, altresì vessatorie in quanto munite di un difetto di trasparenza che sancisce la loro contrarietà a buona fede, laddove provochino uno squilibrio nelle prestazioni.. L'art. 34 c. 2 cod. cons. prevede tuttavia una particolare conseguenza del difetto di trasparenza che permette di includere, all'interno del giudizio di vessatorietà, le clausole riferibili al corrispettivo o all'oggetto. L'accertamento della chiarezza e dell'eventuale difetto di trasparenza della condizione contrattuale, dev'essere effettuato dal giudice di merito, che deve paragonare la comprensibilità della clausola ad un livello medio di capacità e conoscenza speculare a quello del consumatore medio.



Quanto sopra ricordato il contratto assicurativo può essere pacificamente inserito tra i contratti “per adesione” , detti anche “di massa”, in quanto sussiste la presenza di un modulo contrattuale predisposto in via unilaterale da un'impresa esercente l'attività assicurativa, proponendo condizioni contrattuali uniformi, non negoziabili dal futuro assicurato in sede di perfezionamento contrattuale; non vi sono specifiche disposizioni in tema di contratto assicurativo. Un riferimento è però rinvenibile nella direttiva 93/13 CEE in materia di consumatori che indica come nel caso di contratti assicurativi le clausole che definiscono o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicuratore non formano oggetto di valutazione di abusività qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore. Pertanto per poter procedere alla valutazione di vessatorietà in merito ai contratti assicurativi, in assenza di riferimenti specifici, bisogna fare riferimento al criterio generale di valutazione posto dall'art. 33 del D. Lgs n. 206 del 2005, avendo cura di indagare l'eventuale squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto in riferimento al più generale principio di buona fede; nell'analisi dell'eventuale vessatorietà di clausole contrattuali nell'ambito assicurativo bisogna fare riferimento ai seguenti principi: all'accertamento dell'eventuale significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nel rapporto tra consumatore e impresa assicuratrice (art. 33 del Cod. del Consumo), tramite identificazione di clausole presuntivamente dichiarate vessatorie (artt. 33 e 36), tramite un giudizio di accertamento in concreto della vessatorietà (art. 34 c.



2) tenendo conto dell'esenzione dal giudizio di vessatorietà della clausola che attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi (art. 34 c. 2), al rispetto del canone di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali (art. 35 c. 1). Nell'analisi delle eventuali clausole vessatorie rinvenibili all'interno delle attività negoziali delle imprese assicuratrici, le casistiche sono riassumibili all'interno di due aspetti; il primo che identifica direttamente la vessatorietà di una condizione contrattuale in quanto ricompresa negli elenchi esposti dal Codice del Consumo, o in quanto inserita negli elenchi predisposti dalle Camere di Commercio in seguito a contenziosi o in quanto oggetto di trattazione e interpretazione da parte della giurisprudenza di merito e legittimità che forniscono un catalogo certo di alcune formulazioni vessatorie. Il secondo aspetto invece, che perviene alla declaratoria di abusività di una clausola per il tramite di un giudizio concreto, nel singolo caso di specie, prescindendo da precedenti valutazioni di vessatorietà e andando a valutare il singolo sinallagma contrattuale.

Passando all'esame della fattispecie per cui è causa occorre ricordare che:

- a) la sig.ra PALAMUSO Carla, cedente il credito, ha stipulato un contratto di finanziamento cui veniva abbinato anche un contratto di assicurazione con adesione ad una polizza collettiva denominata "Convenzione Premium";
- b) Nell'ambito del "Questionario di adeguatezza dell'offerta assicurativa", si trova la inserita la seguente frase: "*N.B Si segnala che la polizza prevede franchigie/scoperti in caso*



*di sinistro e limitazioni delle prestazioni. Le raccomandiamo quindi di leggere attentamente le condizioni di assicurazione previste nel fascicolo informativo”;*

- c) Nell’ambito del modulo di adesione alla “Convenzione Premium” si trova inserita la seguente frase: *“le garanzie si intendono prestate sulla base della normativa di cui al fascicolo informativo fornito all’aderente e con l’applicazione delle franchigie/scoperti”;*
- d) Nell’ambito del documento di sintesi viene inserita la voce “ALTRE POLIZZE E SERVIZI FALCOLTATIVI” ove vengono indicati i costi della polizza e limiti di risarcimento eventualmente previsti” ;

dall’esame di detta documentazione risulta evidente che:

- 1) l’assicurato si sia trovato un “pacchetto assicurativo preconfezionato” stipulato tra FCA BANK e VERTI ASSICURAZIONI S.p.A. abbinato al contratto di finanziamento;
- 2) l’assicurato non ha neppure sottoscritto le condizioni generali di contratto, atteso che è stato richiamato un fascicolo informativo, che il contraente ha dichiarato di avere ricevuto, ma non ha espressamente accettato;
- 3) l’assicurato non risulta avere in alcun modo trattato le clausole contrattuali o concertato;
- 4) negli importi indicati nel documento di sintesi non risulta indicata l’applicazione di una tariffa “agevolata” a fronte delle limitazioni previste;



5) l'assicurato non è stato posto nelle condizioni di conoscere nel concreto il contenuto contrattuale, atteso che nella documentazione sottoscritta non si fa alcun preciso riferimento alle clausole operative, ricordato che viene anche l'utilizzato l'avverbio "eventualmente" con riguardo a franchigie/scoperti;

Tali circostanze a parere di questo giudice permettono di ritenere la clausola relativa al raddoppio della franchigia in caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionate, invalida, sia in quanto l'assicurato non le ha accettate, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo ad un fascicolo informativo, sia in quanto la stessa è stata inserita in violazione dei principi di trasparenza e buona fede, non essendo stato in alcun modo indicata nei documenti sottoscritti, il cui contenuto per come formulato poteva riferirsi a qualsiasi contratto assicurativo, senza che in alcun modo fossero state specificate le caratteristiche dello stesso, quasi come una "scatola vuota" il cui contenuto viene riempito "eventualmente" con condizioni e clausole ricavabili aliunde. Per tali motivi questo giudice ritiene condivisibile la tesi difensiva prospettata da parte attrice secondo la quale le limitazioni previste dalla polizza non sarebbero vincolanti: infatti nel caso di specie dette limitazioni non sono state dichiarate in maniera evidente sulla polizza, non sono state accettate specificatamente appaiono espresse in maniera tale da non rendere conoscibili al momento della sottoscrizione del contratto; altrettanto condivisibile appaiono le numerose pronunce richiamate nelle note conclusive, che conformemente alla presente decisione hanno di-



chiarato l'inefficacia di clausole simili a quella oggetto della presente decisione, per ragioni comuni alla fattispecie per cui è causa connesse alla mancata approvazione specifica o alla poca chiarezza o all'assenza di vantaggi.

Conseguentemente la domanda formulata da parte attrice deve essere accolta e la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere la residua somma di € 500,00, oltre gli interessi e la rivalutazione secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. Unite n. 1712/95 a decorrere dal 15,06.2019 al saldo.

### **Spese stragiudiziali**

Parte attrice ha altresì chiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle spese per l'assistenza prestata nella fase stragiudiziale, ivi compreso il procedimento per la mediazione.

Parte convenuta ha contestato la domanda, assumendo che non fosse sorto alcun diritto in capo a parte attrice relativo al rimborso di spese per la fase stragiudiziale, atteso che in ogni caso l'attività stragiudiziale si era rivelata inutile ed era stata adita l'autorità giudiziaria.

La domanda risulta accoglibile, anche alla luce della modifica apportata al D.M. n. 714 dal DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.

Parte convenuta deve quindi anche essere condannata a pagare la somma di 303,05 (oltre oneri di legge ed eventuale R.A.) così come indicato nella proposta di parcella del 25.09.2019, ritenuto l'importo congruo rispetto ai parametri ed all'impegno profuso.

### **Spese di causa**



Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo applicando lo valori medi dello scaglione relativo al petitum, e quindi in misura inferiore rispetto alla note spese non ravvisandosi motivi per provvedere ad una liquidazione maggiore, vengono poste a carico della compagnia di assicurazioni convenuta in quanto soccombente.

### PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CARROZZERIA CREMONESE S.r.l. contro VERTI ASSICURAZIONI così provvede:

Dichiara tenuta e condanna la soc. VERTI ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte attrice la somma di € 500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, interessi calcolati di anno in anno sulla somma via via rivalutata.

Dichiara tenuta e condanna la soc. VERTI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte attrice la somma di € 303.05 oltre oneri di legge quale rimborso per le spese di assistenza nella fase stragiudiziale;

Dichiara tenuta e condanna la soc. VERTI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in € 173,00 (di cui € 65,00 per fase studio, € 153,00 per fase introduttiva, € 130,00 per fase decisoria, € 43,00 per esposti) oltre rimb. Forfet, 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Torino li 15.03.2021

Passaggio in cancelleria in data 23.03.2021

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Carla Boschiglia

  
CANCELLIERE ESPERTO  
Michele BELLOTTI

